SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE)
DEL 1° OTTOBRE 1981 [1]

Anna Guglielmi
contro Parlamento europeo

«Dipendente — annullamento di un concorso»

Causa 268/80

Massime

Dipendenti — Assunzione — Concorso per esami — Prova scritta — Scelta dell'argomento — Osservanza dei criteri indicati nel bando di concorso — Violazione del principio di parità di trattamento dei candidati — Insussistenza — Presa in considerazione del grado di difficoltà dell'esame all'atto dell'attribuzione dei voti — Valutazione della commissione giudicatrice — Sindacato giurisdizionale — Limiti

Nella causa 268/80,

ANNA GUGLIELMI, dipendente del Parlamento europeo, residente a Roma, via Adda 21, con l'avvocato Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del suo legale, 18A, rue des Glacis,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. Schmidt, direttore del personale e degli affari sociali, in qualità di agente, assistito dall'avvocato Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest'ultimo, 22, Côte d'Eich,

convenuto

causa avente ad oggetto l'annullamento di un concorso,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; A. Touffait e U. Everling, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

Con avviso di posto vacante n. 1981 del 30 ottobre 1978, il Parlamento europeo informava il personale che erano da coprire sette posti di amministratore della carriera A 7/6 presso la direzione generale dell'informazione e delle relazioni pubbliche e più esattamente presso gli uffici informazioni per il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito.

Poiché era stato possibile coprire, mediante trasferimenti, solo i posti presso gli uffici informazioni di Londra, l'Aia e Copenaghen, il Parlamento europeo pubblicava per gli altri posti i seguenti bandi di concorso interno per titoli ed esami:

— il bando n. A/65 del 25 giugno 1979 per il posto a Parigi;

— il bando n. A/66 del 25 giugno 1979 per il posto a Roma;

— il bando n. A/67 del 25 giugno 1979 per il posto a Bruxelles;

— il bando n. A/68 del 15 ottobre 1979 per il posto a Dublino.

I bandi di concorso, redatti in termini identici salvo che per quel che concerneva i requisiti linguistici e i riferimenti alle sedi di servizio, descrivevano la natura delle funzioni nel modo seguente:

«Funzionario incaricato di effettuare, sotto la guida del capo-divisione responsabile del settore ... [seguiva il riferimento al paese in cui si trovava la sede di

servizio], vari lavori attinenti all'informazione ed alle relazioni pubbliche (contatti con la stampa e gli ambienti specializzati, conferenze, relazioni informative, lavori di redazione, ecc.)».

Sotto la voce «requisiti» era richiesto fra l'altro:

«— conoscenza approfondita del funzionamento dei mezzi di informazione e dei sistemi parlamentari in ... [seguiva il riferimento al paese in cui era situata la sede di servizio],

— conoscenza approfondita della struttura e dell'attività della Comunità europea».

Come prova scritta obbligatoria erano indicati «lo svolgimento di un tema di carattere generale direttamente connesso con la materia delle funzioni», della durata di quattro ore e valutato con punteggio da 0 a 30 (un punteggio inferiore a 18 in questa prova comportava l'eliminazione del candidato), nonché «la redazione di un progetto di comunicato o di riepilogo stampa o d'articolo, sulla base di una documentazione fornita dalla commissione giudicatrice».

La ricorrente, sig.ra Anna Guglielmi, la quale è dal 1954 dipendente di categoria B (attualmente inquadrata nel grado B 1) del Parlamento europeo, e addetta all'ufficio informazioni di Roma sin dalla creazione di quest'ultimo nel 1967, presentava domanda di partecipazione al concorso A/66 relativo al posto presso l'ufficio informazioni di Roma.

Tra i sette candidati per questo concorso, di cui uno di categoria A, quattro di ruolo L A e due di categoria B, la commissione giudicatrice ammetteva agli esami, dopo la valutazione dei titoli, il candidato di categoria A e i due candidati di categoria B, tra cui la ricorrente.

Il tema che i candidati dovevano svolgere come prima prova scritta in questo concorso, come anche nei concorsi relativi ai posti a Parigi, Bruxelles e Dublino, era il seguente:

«Esporre, sotto forma di un articolo per una rivista di grande diffusione, i vantaggi o gli svantaggi dell'appartenenza del vostro paese alle Comunità».

La ricorrente riportava 15 punti in questa prova ed era quindi esclusa dalle prove successive.

Dopo aver sostenuto la prima prova, e prima di apprendere di essere stata eliminata, la ricorrente, unitamente a due candidate ai posti a Bruxelles e a Parigi, inviava il 26 marzo 1980 al dipendente che presiedeva la commissione giudicatrice dei concorsi in questione una lettera in cui faceva presente che il tema che era stato assegnato come prima prova non era appropriato e aveva attinenza con l'attività degli uffici informazioni solo per il fatto che doveva essere redatto sotto forma di un articolo per una rivista di grande diffusione. Con lettera 8 aprile 1980, il presidente della commissione giudicatrice rispondeva che in ragione del segreto dei lavori della commissione stessa, egli non poteva fornire notizie sul modo in cui la commissione aveva svolto i suoi compiti.

Con lettera 18 aprile 1980, la ricorrente e le altre due candidate suddette, avendo nel frattempo appreso di essere state escluse dalle prove successive, chiedevano alla commissione giudicatrice spiegazioni dettagliate in merito. Con lettera 14 maggio 1980, il presidente della com-

missione giudicatrice rispondeva loro che egli non poteva fornire dettagliate spiegazioni sulla valutazione della prova senza violare il segreto delle deliberazioni, ma che poteva dare assicurazione che gli elaborati erano stati esaminati dalla commissione alla luce dei criteri indicati nel bando di concorso.

Il 1° luglio 1980, la ricorrente presentava reclamo, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, avverso la sua eliminazione dal concorso.

Il reclamo restava senza risposta.

II — La fase scritta e le conclusioni delle parti

Con atto depositato il 3 dicembre 1980, la ricorrente ha presentato un ricorso contro il Parlamento, concludendo che la Corte voglia:

— dichiarare che il procedimento di selezione, cioè l'intero concorso è viziato e, conseguentemente, annullarlo unitamente a tutto ciò che ne è derivato,

— liquidare ex aequo et bono il danno arrecato alla ricorrente e condannare il Parlamento europeo a pagare tale importo con gli interessi del 6 % a decorrere dalla data dell'atto introduttivo,

— condannare il convenuto alle spese.

Il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia rigettare il ricorso della ricorrente e decidere sulle spese in base alle norme statutarie in materia.

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Sugli antefatti

La *ricorrente,* nell'atto introduttivo, sostiene che i concorsi A/65, A/66, A/67 e A/68 costituivano praticamente un «concorso globale a quattro antenne». Le commissioni giudicatrici, in tutti i concorsi, erano identiche fra loro, essendo presiedute dalla stessa persona e composte dagli stessi membri, le prove hanno avuto luogo nello stesso giorno e il tema da svolgere era lo stesso. Hanno presentato domanda di partecipazione al concorso dipendenti non solo di grado B1, ma anche di grado A 3, A 5 e A 6.

Un candidato a questo «concorso a quattro antenne», di nazionalità irlandese, aveva redatto una monografia, pubblicata nel giugno 1979 dalla direzione generale ricerca e documentazione, e intitolata: «The effects on Ireland of membership of the European Communities.»

Il *Parlamento,* nel controricorso, sostiene che i quattro concorsi in questione erano in realtà distinti tra loro. La commissione giudicatrice era composta solo in parte dagli stessi membri e si è riunita in date differenti. Il Parlamento cita i nomi dei membri delle commissioni del concorso A/66, di cui trattasi nel presente procedimento, e del concorso A/68 per il posto a Dublino; ne risulta che, oltre al presi-

dente della commissione, solo due dei quattro e, rispettivamente, dei cinque membri, erano gli stessi.

Per quanto riguarda il concorso in oggetto, tra i candidati figuravano un dipendente LA 5, un dipendente LA 6, un dipendente A 7 e due dipendenti B 1, tra cui la ricorrente.

La *ricorrente*, nella replica, sottolinea che uno dei candidati al concorso per il posto a Roma, il quale peraltro è stato considerato dalla commissione idoneo alla fine del concorso, era inquadrato nel grado A 6 a decorrere dal 1° ottobre 1979 e quindi al momento della prima riunione della commissione giudicatrice.

2. Sulla ricevibilità

Il *Parlamento* sostiene che il ricorso è ricevibile solo limitatamente al concorso A/66, al quale la ricorrente era candidata. Quest'ultima non può essere stata lesa in conseguenza degli altri concorsi, per cui i mezzi dedotti contro la regolarità di questi sono irricevibili.

La *ricorrente* ammette di poter chiedere solo l'annullamento del concorso A/66 per il posto a Roma, e che l'ammissione dei candidati di grado A 3 e A 5 ai concorsi per i posti a Dublino e a Parigi non le ha, di per sé, arrecato danno. Ella sottolinea tuttavia che questi fatti fanno capire il «colore» delle operazioni e lo «sfondo» che la Corte deve esaminare, poiché vari atti di cui è composto il procedimento di assunzione per i diversi uffici informazioni costituiscono un tutt'uno.

3. Nel merito

La ricorrente deduce i mezzi di violazione del legittimo affidamento, del principio della parità di trattamento, nonché dello sviamento di potere.

a) Violazione del legittimo affidamento

La *ricorrente* assume che vi è stata violazione del legittimo affidamento dei candidati provenienti dalla categoria B, per il fatto che il tema proposto nella prima prova va oltre il livello contemplato dal bando di concorso e la natura delle funzioni del posto da coprire. Si tratta non di un tema d'indole generale, bensì di un tema di carattere politico, economico e sociale di altissimo livello, che può essere proposto solo a persone che abbiano partecipato a ricerche nel settore specifico. L'argomento è alla giusta portata dei candidati già inquadrati nella categoria A e che dispongano di una documentazione sufficiente. Dato che bisognava trattarlo senza l'ausilio di statistiche o studi economici, il tema era fatto su misura per alcuni candidati.

Le mansioni di cui trattasi sono mansioni di informazione da svolgersi sotto la guida di un capodivisione, comprendono in particolare contatti con la stampa e con gli ambienti specializzati, e non icludono lavori di ricerca richiedenti la capacità di trattare argomenti come quello proposto alla prova del concorso. Esse non esigono che l'interessato possa in qualsiasi momento redigere uno scritto sui vantaggi e gli svantaggi dell'appartenenza di un paese al mercato comune.

Il Parlamento deduce che il tema proposto nell'ambito della prima prova corrisponde perfettamente alle qualificazioni richieste ed alla natura delle mansioni da svolgere. Si tratta di un argomento classico ed ideale per un ufficio informazioni. I gradi della categoria A comportano compiti di direzione, di concetto e di studio e non di pura esecuzione.

Qualsiasi accenno alla violazione del principio del legittimo affidamento è fuori luogo. Il rilievo fatto alla commissione giudicatrice dalla ricorrente di aver scelto un tema non conforme al bando di concorso è estraneo alla nozione di legittimo affidamento, la quale riguarda solo l'autorità che ha il potere di nomina. La commissione giudicatrice di un concorso gode di un potere di valutazione e non vi è alcun indizio che nel caso presente siano stati oltrepassati i limiti di tale potere o che esso sia stato adoperato abusivamente.

b) La parità del trattamento

La *ricorrente* sostiene che l'ammissione al concorso di candidati di grado nettamente più elevato diminuisce le possibilità dei candidati che desiderano passare dalla categoria B alla categoria A, cosa che dovrebbe normalmente consentire un tale concorso. Nessuna ha il diritto di partecipare ad un concorso per un posto di grado inferiore al suo. Ora, il candidato, che alla fine è stato prescelto per occupare il posto a Roma, era inquadrato nel grado A 6 al momento della sua ammissione al concorso. Le possibilità degli altri candidati sono state compromesse dall'alto livello dei lavori svolti dai candidati di grado elevato; uno di essi ha perfino effettuato delle ricerche specialistiche nel campo degli effetti dell'adesione alle Comunità del suo paese, l'Irlanda, ed il candidato di grado A 6 per il posto a Roma proviene dalla commissione bilanci del Parlamento, dove svolgeva un lavoro che gli ha fornito un'ampia conoscenza della situazione dei diversi Stati membri, essendo tale commissione il centro ideale di analisi dei problemi economici, finanziari e politici della Comunità. La ricorrente chiede di poter provare con un'inchiesta che questo candidato ha collaborato ad alcuni studi sui vantaggi e gli svantaggi per l'Italia di appartenere alla Comunità, e che, conseguentemente, la commissione giudicatrice ha violato il principio della parità di trattamento.

Il *Parlamento* sottolinea che il solo candidato di categoria A ammesso alle prove del concorso in questione per il posto in Italia non era inquadrato in un grado superiore a quello del posto stesso. Era impossibile escludere da un concorso per un posto della carriera A 7/6 un candidato inquadrato, al momento delle operazioni di concorso, proprio in tale carriera. D'altronde non è compito della commissione giudicatrice escludere da un concorso dipendenti di grado più elevato, in quanto un concorso non può essere limitato a determinati dipendenti.

Il rilievo che un candidato sarebbe stato avvantaggiato nelle prove scritte dalla scelta dell'argomento da trattare non può essere accolto a proposito di un tema formulato in modo così generale. In un'istituzione politica, quale è il Parlamento, è

difficile immaginare un posto che, in un modo o nell'altro, non comporta la trattazione del problema di cui trattasi, e questo vale sicuramente per il posto occupato dalla ricorrente. Relativamente all'agevolazione di cui ha goduto, secondo la ricorrente, un candidato per il posto in Irlanda, si tratta di un altro concorso, cioè del concorso A/68, per cui tale argomento è irricevibile.

c) Sviamento di potere

La *ricorrente* sostiene che il concorso in causa è stato bandito con l'intenzione di riservare i posti da coprire a determinati candidati, cioè quelli della categoria A. Risulta dall'esame dello «sfondo» costituito dall'insieme dei concorsi, e da tutti gli indizi obiettivi risultanti dalle circostanze di specie che i concorsi, ed in particolare la prima prova, servivano a fini diversi da quello di coprire dei posti di informazione e pubbliche relazioni. Il motivo della partecipazione di taluni dipendenti di grado superiore era quello di poter tornare nei rispettivi luoghi d'origine. Ora, lo Statuto non contempla una carriera «retrocedente», e lo scopo di un concorso è solo quello di consentire la promozione dei dipendenti più meritevoli. L'inquadramento dei candidati provenienti da gradi superiori pone del resto alcuni problemi, non potendosi applicare a tali situazioni l'art. 46, 2° comma, dello Statuto. In contrasto con l'interesse del servizio, la commissione giudicatrice ha eliminato i candidati che avevano un'esperienza professionale nel campo delle pubbliche relazioni, ed ha perfino negato loro la possibilità di dimostrare le loro capacità nella seconda prova, riguardante appunto questo settore. Un'altra anomalia del procedimento consiste nel fatto che la commissione giudicatrice ha fatto ricorso ad un esperto italiano per il solo esame orale, al quale è stato ammesso un solo candidato, mentre si è ritenuta in grado di assumersi l'intera responsabilità delle prove scritte.

Il *Parlamento* ribadisce che il tema assegnato nella prima prova scritta era adeguato alle qualificazioni richieste. L'operato della commissione ha mirato solo a selezionare i dipendenti più qualificati unicamente nell'interesse del servizio. Il Parlamento contesta che vi sia stato sviamento di potere a causa dell'ammissione al concorso di dipendenti interessati solo a ritornare ai loro luoghi d'origine. Tale argomento della ricorrente, del resto, confonde, tra loro, ancora una volta, i diversi concorsi.

IV — Fase orale

La ricorrente, rappresentata dall'avvocato Victor Biel, del foro di Lussemburgo, e il Parlamento europeo, rappresentato dall'avvocato Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 25 giugno 1981.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 luglio 1981.

In diritto

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 3 dicembre 1980, la sig.ra Anna Guglielmi, dipendente del Parlamento europeo, ha proposto un ricorso mirante all'annullamento del procedimento di selezione del concorso interno per titoli ed esami A/66 per un posto di amministratore (categoria A, gradi 7/6) presso l'ufficio informazioni del Parlamento europeo a Roma, o dell'intero concorso, nonché alla condanna del Parlamento al risarcimento del danno che le avrebbe arrecato il rigetto della sua candidatura a questo concorso.

2 Il concorso suddetto, il cui bando era stato pubblicato il 25 luglio 1979, faceva parte di un gruppo di quattro concorsi riguardanti posti presso gli uffici informazioni del Parlamento europeo a Roma, Parigi, Bruxelles e Dublino, i cui lavori di selezione si sono svolti contemporaneamente, in seguito a quattro bandi di concorso interno per titoli ed esami, redatti in termini pressoché identici. La ricorrente, dipendente di grado B 1, ultimo scatto, assegnata dal 1967 all'ufficio informazioni di Roma, presentava la sua candidatura al concorso A/66 relativo al posto a Roma. In seguito alla selezione per titoli, ella veniva ammessa alle prove.

3 Nei quattro bandi di concorso suddetti, la prima prova d'esame era descritta come uno «svolgimento di un tema di carattere generale direttamente connesso con la natura delle funzioni»; una votazione inferiore a 18 punti su 30 comportava l'eliminazione del concorso. Per questa prova, le commissioni giudicatrici proponevano ai candidati il seguente tema: «Esporre sotto forma di un articolo per una rivista di grande diffusione i vantaggi o gli svantaggi dell'appartenenza del vostro paese alla Comunità». La ricorrente, non avendo ottenuto in questa prova la votazione necessaria, veniva esclusa dalle prove successive.

4 Il 1° luglio 1980 ella presentava un reclamo in base all'art. 90 dello Statuto del personale contro il rigetto della sua candidatura. Essendo tale reclamo rimasto senza risposta, la ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto.

5 Il primo mezzo di ricorso verte sulla violazione del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene, in sostenza, che il tema scelto per la prima prova non era appropriato, poiché non aveva alcuna relazione con la natura delle mansioni inerenti al posto in questione e anzi ne oltrepassava il livello. Tali mansioni, comprendenti in particolare i contatti con la stampa e con gli ambienti specializzati, sotto la direzione di un capodivisione, non richiederebbero la capacità di trattare in qualsiasi momento, senza l'ausilio di alcuna documentazione, un argomento di tal genere.

6 Va rilevato che i posti di categoria A, di cui si tratta nel caso specifico, corrispondono, ai sensi dell'art. 5, n. 1, 2° comma, a funzioni di direzione, e di studio, che richiedono cognizioni di livello universitario o un'esperienza professionale di livello equivalente. Il bando di concorso A/66 esigeva, tra i titoli e le cognizioni richieste, una «conoscenza approfondita del funzionamento dei mezzi di informazione e dei sistemi parlamentari in Italia», nonché una «conoscenza approfondita dell'attività della Comunità europea».

7 Lo svolgimento di un tema sui vantaggi e gli svantaggi, per l'Italia, di appartenere alla Comunità richiedeva conoscenza sia dei problemi comunitari che dei problemi di politica italiana. La forma di un articolo per una rivista a grande diffusione, oltre al fatto di richiedere da parte dei candidati una certa competenza nel campo dell'informazione, indicava che non era necessario, per affrontare l'argomento, disporre di una documentazione o di statistiche dettagliate. Un'esposizione sul tema scelto dalla commissione giudicatrice costituiva dunque, sia per il contenuto che per la forma, un mezzo idoneo per verificare se i candidati al concorso possedessero la necessarie cognizioni nel campo di cui trattasi.

8 La difficoltà di questo argomento non oltrepassa il livello richiesto con l'esigenza di cognizioni approfondite di livello universitario nei settori in questione. Del resto la Corte non può sostituire il suo giudizio a quello della commissione giudicatrice per ciò che riguarda il grado di difficoltà da prendere in considerazione all'atto della valutazione delle prove.

9 Nello scegliere il tema per la prima prova del concorso, la commissione giudicatrice è quindi restata entro limiti non criticabili alla luce dei criteri

indicati e non ha usato il suo potere discrezionale in modo manifestamente erroneo.

10 Il secondo mezzo concerne il principio della parità di trattamento di tutti i candidati. La ricorrente sostiene che alcuni candidati sono stati indebitamente favoriti dalla scelta del tema perché avevano effettuato precedentemente studi specialistici sullo stesso argomento. A tal riguardo, la ricorrente fa riferimento al fatto che uno dei candidati proveniva dalla commissione bilanci del Parlamento, in cui aveva partecipato, nell'ambito del suo lavoro, a studi sugli stessi problemi; un candidato al concorso per il posto di Dublino sarebbe autore di uno studio specialistico sui vantaggi per il suo paese, l'Irlanda, di appartenere alla Comunità.

11 Ora, l'argomento in questione, data la sua genericità, non riguarda problemi richiedenti cognizioni particolari o esperienze specifiche e specialistiche. Conoscenze ed esperienze utili per affrontare un tale argomento si possono acquisire nell'ambito dell'esercizio di funzioni molto diverse presso un'istituzione comunitaria. Se uno dei candidati al concorso A/66 aveva avuto effettivamente l'occasione di acquisire tali cognizioni ed esperienze nel corso della sua attività presso la commissione bilanci del Parlamento, lo stesso poteva aver fatto anche la ricorrente nel corso della sua lunga attività presso l'ufficio informazioni di Roma.

12 Il concorso mirante a coprire il posto a Dublino costituiva un concorso distinto da quello in oggetto. Il fatto che uno dei candidati a quel concorso fosse l'autore di uno studio specialistico sul tema in questione ed abbia potuto essere, perciò, particolarmente ben preparato ad affrontare la prima prova del concorso non può ledere la ricorrente, la quale non era candidata a detto concorso.

13 La ricorrente non ha dunque fornito alcuna prova atta a dimostrare che taluni candidati al concorso controverso siano stati indebitamente favoriti rispetto a lei dalla scelta del tema per la prima prova.

14 La ricorrente sostiene, inoltre, che alcuni candidati ammessi al concorso erano inquadrati in gradi superiori a quello del posto oggetto del concorso in causa. Al riguardo, ella sostiene che un candidato al concorso di Roma era

inquadrato, al momento dello svolgimento delle prove, nel grado A 6, e che il candidato, di cui si è detto al concorso per il posto a Dublino, era stato di grado A 4.

15 Poiché il concorso A/66 riguardava un posto di amministratore della carriera A 7/A 6, non si può far carico alla commissione giudicatrice di aver ammesso a questo concorso un candidato inquadrato, al momento della presentazione delle candidature, nel grado A 7 e, all'atto dello svolgimento del procedimento di selezione, nella cariera A 7/A 6. Non potendo la partecipazione di un candidato di grado A 4 al concorso per il posto a Dublino arrecare danno alla ricorrente, non vi è motivo di pronunciarsi sull'ammissione dello stesso a tale concorso.

16 Il terzo mezzo dedotto dalla ricorrente attiene allo sviamento di potere. Ella assume che dai fatti specifici risulta che i diversi concorsi per i posti presso gli uffici informazioni del Parlamento erano stati banditi con l'intenzione di riservare detti posti a determinati candidati. I concorsi avrebbero avuto lo scopo di permettere ad alcuni candidati inquadrati in gradi superiori, e favoriti dal tema scelto per la prima prova, di rientrare nei loro paesi d'origine.

17 Nessun elemento del fascicolo consente di concludere che l'autorità che ha il potere di nomina o la commissione giudicatrice del concorso A/66 abbiano perseguito, con questo concorso, uno scopo diverso da quello di selezionare il candidato più qualificato per il posto in questione. Anche supponendo che uno o più candidati al concorso di cui trattasi abbiano posto la loro candidatura al solo scopo di poter rientrare nei loro paesi d'origine, un tale motivo, esclusivo di quel candidato o di quei candidati, non può costituire un vizio del procedimento di concorso.

18 Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Sulle spese

19 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 di tale regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Mackenzie Stuart Touffait Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 1° ottobre 1981.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

A. J. Mackenzie Stuart

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE FRANCESCO CAPOTORTI DEL 16 LUGLIO 1981

Signor Presidente,
signori Giudici,

1. Mi sia consentito di descrivere prima di tutto la situazione di fatto, dalla quale ha tratto origine la presente controversia. Il 25 giugno 1979 il Parlamento europeo decise di indire un concorso interno, per titoli ed esami, al fine di coprire un posto di amministratore (categoria A, grado 7-6) presso il suo ufficio informazioni di Roma. Il relativo avviso di concorso fu contrassegnato dalla sigla A/66. Contemporaneamente, vennero banditi altri tre concorsi per la copertura di posti della stessa natura presso gli uffici informazioni di Parigi, Bruxelles e Dublino. La signora Anna Guglielmi, funzionaria del Parlamento europeo di categoria B in servizio presso l'ufficio di Roma sin dal 1967, partecipò al concorso A/66, ma